Il Codice semplificato del lavoro: si può fare subito e noi siamo pronti

Il 22 novembre scorso vi abbiamo dato notizia della **attivazione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di un Codice del lavoro semplificato, aperto a tutti gli studiosi ed esperti della materia che vi fossero interessati.** Al nostro appello hanno risposto oltre 200 tra ricercatori, uomini e donne di azienda e del sindacato, avvocati, consulenti ed esperti a vario titolo che, fra dicembre e febbraio, hanno lavorato molto intensamente utilizzando una piattaforma di cooperazione in rete attivata da ADAPT.
Il primo risultato di questo lavoro è una conferma della bontà del metodo pratico: la piattaforma ha funzionato benissimo e il confronto ha arricchito quanti vi hanno partecipato offrendo diversi punti di vista, culturali e interdisciplinari, che risultano sempre preziosi nella elaborazione di un testo normativo che non voglia essere "calato dall'alto". **L'altro risultato** ? non secondo per importanza – **è il testo legislativo che oggi pubblichiamo**, anche in vista dell'imminente processo di attuazione del **Jobs Act**, secondo le deleghe approvate dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 12 marzo e di cui avremo modo di discutere assieme al Ministro del lavoro il 19 marzo prossimo, a Roma, nel corso del **12° convegno in ricordo di Marco Biagi**.

È, certo, **un testo ancora apertissimo a tutte le correzioni e integrazioni che emergeranno dalla discussione in sede accademica, sindacale e parlamentare.** Esso tuttavia fin d'ora dimostra come la semplificazione della legislazione su questa materia sia possibile, e anzi matura, non solo sul piano tecnico ma anche sul piano politico. **I componenti del gruppo di lavoro che hanno discusso il testo** in ogni sua parte, pur annoverando studiosi ed esperti di provenienza e di orientamento molto diversi tra loro, **hanno raggiunto nella maggior parte dei casi una convergenza largamente prevalente su di una soluzione; e solo in un numero relativamente esiguo di casi** (art. 2092 su compenso orario minimo; art. 2103 in tema di *ius variandi*; art. 2117 in tema di dimissioni; artt. 2118-19 in tema di licenziamento; art. 2127 in tema di somministrazione di lavoro) **hanno individuato due soluzioni alternative, entrambe compatibili sul piano sistematico con il resto del Codice**, oltre che con gli obiettivi fondamentali della semplificazione e dell'allineamento della nostra legislazione ai migliori modelli disponibili nel panorama internazionale e comparato. Ulteriori soluzioni alternative sono, ovviamente, prospettabili su questi come su altri articoli del Codice; ma il testo che proponiamo all'esame della comunità scientifica, degli "addetti ai lavori" e soprattutto del Ministro del lavoro e delle parti sociali mostra come l'obiettivo della semplificazione – sul quale in linea di principio tutte le forze politiche e le parti sociali concordano – sia concretamente a portata di mano. **Al Governo e al Parlamento il compito di scegliere tra queste – e anche eventuali altre – alternative sui singoli punti, salvaguardando l'impianto del nuovo Codice.**

La riforma proposta è strutturata in forma di novella degli articoli del Codice civile. E una

cura particolare è stata posta nel far sì che il nuovo testo di ciascun articolo abbia per oggetto, nella misura del possibile, la stessa materia dell'articolo originario: questo per ridurre al minimo – in omaggio alle *guidelines* contenute nel *Decalogue for Smart Regulation* emanato dal Gruppo di alto livello UE a Stoccolma il 10 novembre 2009 – l'impegno che gli operatori dovranno dedicare al reperimento delle nuove norme. Ma **l'inserimento di questi 58 articoli nel corpo del Codice civile ha anche due altri significati:**

– **quello di sottolineare**, e in qualche misura recuperare, **l'appartenenza del diritto del lavoro al diritto civile** e quindi il rilievo centrale che in esso assumono – sia pure con i correttivi richiesti dalla particolarità strutturale del mercato del lavoro – **il principio di autonomia negoziale come prerogativa fondamentale della persona** e le regole generali in materia di obbligazioni e contratti contenute nel titolo IV, con il quale il titolo V Del Lavoro è strettamente interconnesso;
– **quello di recuperare, del nostro Codice civile, la sobrietà ed essenzialità della scrittura;** che nella materia del lavoro significa ricondurre la legge statuale alla sua funzione originaria di fissazione di principi e regole essenziali, in armonia con gli ordinamenti sovranazionali, **restituendoalla contrattazione collettiva** – soprattutto, ma non soltanto, al livello aziendale – **la sua funzione originaria di adattare, in una logica di sussidiarietà**, i *terms and conditions* secondo esigenze che mutano nel tempo e nei diversi contesti.

In questa fase si è preferito comprendere nell'intervento legislativo soltanto la materia dei rapporti individuali di lavoro, lasciando fuori quella dei rapporti sindacali e della contrattazione collettiva, in considerazione del fatto che quest'ultima richiederà con tutta probabilità una riscrittura dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 della Costituzione, con tempi nettamente maggiori rispetto a quelli che possono invece essere realisticamente richiesti per l'approvazione in Parlamento di una delega legislativa al Governo e il successivo varo di questo Codice semplificato. **Nulla vieterà di completare l'opera, non appena la riforma costituzionale sarà stata compiuta**, adottando lo stesso metodo per la riscrittura degli articoli da 2063 a 2074 del Codice civile.

Per concludere, rivolgiamo un ringraziamento vivissimo a tutti coloro che hanno partecipato al Gruppo autore di questo lavoro, nonché a tutti coloro che vorranno contribuire nel prossimo futuro, con le loro osservazioni e proposte, all'ulteriore miglioramento del testo.

Pietro Ichino
Senatore della Repubblica

Il Codice semplificato del lavoro: si può fare subito e noi siamo pronti

@PietroIchino

Michele Tiraboschi

Coordinatore scientifico ADAPT
@Michele_ADAPT

Scarica il pdf